

STATUTO

PROGETTO ONESIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMONA CR VIA DEL SALE 40/C
Numero REA: CR - 187411
Codice fiscale: 01614400198
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-04-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto repertorio numero 25751/10540.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la società cooperativa denominata
"PROGETTO ONESIMO società cooperativa sociale Onlus".
La cooperativa è a mutualità prevalente ed è Onlus di diritto
ai sensi dell'art. 10, comma 8, del d.Lgs. 460/1997.
La società cooperativa ha sede a Cremona.
Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo
VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla
cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme
sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La durata della società cooperativa è stabilita fino al 31
(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere
prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione
dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPO

La cooperativa non ha scopo di lucro e il suo fine è il
perseguimento dell'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del
movimento cooperativo mondiale e in rapporto a essi agisce.
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la
democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità
rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il
territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le
istituzioni pubbliche.
La cooperativa, per poter curare nel modo migliore gli
interessi dei soci e della collettività, deve cooperare
attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti
cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su
scala locale, nazionale e internazionale.
La cooperativa intende raggiungere gli scopi descritti
mediante la prestazione di servizi socio-sanitari ed
educativi, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in
comunità e simili, in favore degli anziani e inabili adulti,
di tossicodipendenti e di malati di A.I.D.S., degli
handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in
situazioni di disadattamento e di devianza, di persone
migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone
detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e

lavorativo.

Le attività socio-sanitarie e assistenziali saranno finalizzate alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse dei singoli ma, più in generale, della comunità.

Svolgerà, in sostanza, le prestazioni di servizi previste dai numeri da 1 a 6 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

La cooperativa svolgerà inoltre attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, offrendo loro una possibilità di emancipazione e integrazione sociale attraverso il lavoro.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della società: volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto prevalente di soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa, nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, rispetta il principio della parità di trattamento.

Nello svolgimento dell'attività impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili.

A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico, purché compatibile con la posizione di socio.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla legge, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata o in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Ai sensi dell'art. 111-septies delle disposizioni attuative del Codice Civile, la cooperativa, rispettando le norme di cui alla legge 381/1991, è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice Civile, cooperativa a mutualità prevalente.

Beneficia conseguentemente di tutte le norme di carattere agevolativo previste dalla normativa vigente.

La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 4 - COLLEGAMENTO FUNZIONALE FRA LE ATTIVITÀ SVOLTE E SEPARAZIONE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE

La cooperativa si propone pertanto di organizzare attività diverse, meglio specificate nell'articolo dedicato all'oggetto sociale, finalizzate innanzitutto all'inserimento lavorativo

di persone svantaggiate; con particolare riguardo a queste ultime anche se non esclusivamente, verranno inoltre organizzate e gestite comunità, servizi di accoglienza, servizi educativi, ricreativi, formativi e sanitari volti al pieno reinserimento sociale tanto dei soggetti svantaggiati di cui sopra quanto di altre persone in stato di svantaggio o debolezza in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali ed economiche.

Al fine della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa la cooperativa si impegna a rendere possibile una separazione nella gestione delle diverse attività.

ART. 5 - OGGETTO SOCIALE

La cooperativa, per raggiungere le finalità di cui all'art. 3 dello statuto, persegue il seguente oggetto:

1. Gestione diretta o indiretta di servizi di pulizia, disinfezione, derattizzazione, sanificazione e bonifica;
2. Gestione diretta o indiretta di servizi di riqualificazione e manutenzione del territorio, quali realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini per abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati, terreni comunali, edifici industriali e commerciali nonché realizzazione, cura e manutenzione di aree verdi per edifici, campi sportivi, campi da gioco, ecc.;
3. Esecuzione diretta o indiretta di lavori di installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria e impianti elettrici, inclusi i rinnovi e i restauri, la manutenzione e la riparazione; esecuzione diretta o indiretta di lavori di finitura degli edifici, quali intonacatura, imbiancatura, rivestimento di pavimenti e muri, tinteggiatura e posa di vetri e altri piccoli lavori di muratura;
4. Gestione di lavori di facchinaggio, traslochi e le operazioni connesse, il tutto sia in proprio sia per conto di terzi, privati e pubblici, nonché tutte le attività preliminari e complementari del facchinaggio (insacco, pesatura, legatura, accatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita, insaccamento o imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume, materiali vari, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili); pulizia e sgombero di locali;
5. Ripristino e commercializzazione di beni usati;
6. Trasporto di merci per conto di terzi;
7. Trasporto di persone anche a fini ricreativi; trasporti in ambulanze;
8. Gestione di servizi di custodia e vigilanza anche per conto di amministrazioni pubbliche, servizi di guardiania e

portierato;

9. Produzione di tipo artigianale con relativa commercializzazione di manufatti di diverso genere e con l'utilizzo di materiali diversi (cera, sapone, vetro, legno, tessuti, metalli, plastica ecc.); tali beni potranno essere esposti in fiere o manifestazioni organizzate a scopo benefico e culturale anche in collaborazione con altre cooperative o enti sia pubblici sia privati;

10. Gestione di laboratori per la produzione, lavorazione e commercializzazione, al dettaglio, all'ingrosso o in forma ambulante, di generi alimentari e prodotti gastronomici freschi o conservati;

11. Gestione di attività di bar e ristoranti, mense, attività di catering e banqueting, servizi di ristorazione mobile, gelaterie, tavole calde e fredde, pasticcerie, gestione di distributori automatici;

12. Gestione di lavori di assemblaggio di componentistica in genere, quali componenti elettrici ed elettronici, componenti in plastica, prodotti elettro e biomedicali, ecc.;

13. Gestione di lavori di confezionamento e imballaggio;

14. Gestione di attività di archiviazione ottica e digitale, fornitura a terzi di informazioni provenienti da banche dati; gestione di attività nel settore della produzione, post produzione e diffusione di contenuti multimediali attraverso reti radiofoniche, televisive e telematiche; progettazione, realizzazione, assistenza e gestione di reti telematiche e informatiche nonché di siti web;

15. Gestione di strutture sportive, ricreative e culturali; promuovere iniziative sociali, sportive, ricreative, culturali, professionali;

16. Gestione di servizi di consulenza e assistenza a detenuti, ex detenuti e loro familiari per il disbrigo di pratiche relative a questioni intramurarie ed extramurarie degli istituti di pena e agli uffici di esecuzione penale esterna;

17. Gestione di corsi, seminari e stages per la formazione e riqualificazione del personale compresa la realizzazione di supporti didattici e audiovisivi; gestione di corsi teorico - pratici di formazione professionale destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di detenuti, ex detenuti, giovani, donne e persone svantaggiate in genere; promozione di studi, ricerche, convegni e dibattiti sui temi dell'emarginazione e del disagio sociale; organizzazione di manifestazioni, spettacoli e convegni, anche con la partecipazione attiva dei soggetti svantaggiati al fine di favorire il dialogo culturale, la libera informazione, con particolare riguardo alle iniziative di sensibilizzazione della comunità dei cittadini e a quelle relative all'integrazione nella comunità delle persone svantaggiate;

18.Promozione di attività di prevenzione ai fini del trattamento, della riabilitazione, dell'integrazione nel tessuto sociale, dei soggetti svantaggiati progettando, realizzando e gestendo progetti di inserimento e reinserimento lavorativo, nonché iniziative di accoglienza anche residenziale e di housing sociale a favore di soggetti svantaggiati e delle loro famiglie;

19.Gestire un centro di consulenze a favore delle organizzazioni che operano nel terzo settore per l'individuazione l'accesso ai bandi nazionali ed europei;

20.Gestione, sia diretta sia indiretta, di servizi di assistenza alla persona, servizio socio-sanitari ed educativi indirizzati, in particolare a persone in situazioni di disagio sociale e fisico, anziani, donne e bambini, emarginati, tossicodipendenti, carcerati ed ex carcerati e loro familiari.

Tali servizi saranno prestati presso strutture e organizzazioni proprie della cooperativa o di terzi o anche presso il domicilio degli assistiti.

La cooperativa potrà contribuire, con opportune convenzioni, a quelle iniziative di enti pubblici e privati analoghe o affini agli scopi della cooperativa.

Essa potrà svolgere tutte le attività elencate direttamente o in regime di convenzione, concessione, appalto o subappalto con enti pubblici e privati.

Essa potrà partecipare a gare relative a pubblici appalti.

Su delibera del consiglio di amministrazione la cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria o ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di tipo mutualistico, cooperativistico, di lavoro o di servizio.

Potrà, inoltre, promuovere e partecipare a enti e organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore di propri aderenti.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali.

La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; potrà costituire altresì fondi per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, esclusa la raccolta del risparmio, atte a raggiungere, sia direttamente sia indirettamente, gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.

La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; potrà costituire altresì fondi per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale.

TITOLO III SOCI

Art. 6 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La cooperativa, quale efficace strumento di finanziamento, nonché al fine di stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, ha facoltà di percepire prestiti da parte di soci.

Tale attività, finalizzata alla raccolta di capitale da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi anella cooperativa da almeno 90 giorni ed in regola con il versamento delle quote sociali, con i conferimenti e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la cooperativa.

L'importo massimo del prestito sociale effettuato da ciascun socio non può eccedere i limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti, inoltre, se il socio detengono una partecipazione inferiore al 2% del capitale, l'ammontare complessivo dei prestiti non può eccedere il limite del triplo del patrimonio (capitale e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato.

La sottoscrizione del prestito avverrà in forma scritta.

E' esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Le modalità di funzionamento del prestito verranno regolate in un apposito regolamento interno approvato dall'assemblea.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- 1 Soci lavoratori o soci cooperatori
- 2 Soci volontari
- 3 Soci fruitori
- 4 Soci in formazione

1

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche (e giuridiche, se i soci sono almeno nove), che possiedono i necessari

requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile; i soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione.

2

I soci volontari sono persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 460/97.

Il numero dei soci volontari non può superare il 50% del numero complessivo dei soci.

3

I soci fruitori sono persone fisiche che fruiscono direttamente o indirettamente dei servizi offerti dalla cooperativa.

4

I soci in formazione.

La società cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare 1/3 (un terzo) del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a 5 (cinque) anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare 1/10 (un decimo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della società cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 10 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
b) la carente partecipazione alle assemblee sociali e ai momenti di partecipazione predisposti dalla società cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato, al momento della sua ammissione, per il godimento di diritti pari ai soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti dai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, assumendone di diritto la relativa qualifica.

Nel caso in cui il socio appartenente alla categoria speciale intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, il socio deve presentare, 6 (sei) mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Per tutti i rapporti con la società cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla società cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano attività in concorrenza con quella svolta dalla società cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

E' fatto divieto ai soci lavoratori di aderire

contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore, i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella società cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli articoli 36 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazione o enti, nel rispetto dell'articolo 2522 del codice civile, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo

statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto,
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 9 (Capitale sociale, patrimonio, vincoli sulle quote e loro alienazione)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote dal valore nominale minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00).

Ciascun socio non può detenere una quota di valore superiore ai limiti fissati dalla legge.

L'assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, potrà deliberare la variazione del valore unitario delle quote sociali, anche diversificandolo secondo le singole categorie di soci.

La legittimazione all'esercizio di diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Il patrimonio della società cooperativa risulterà formato dai conferimenti dei soci, dalla riserva legale (formata con una quota degli utili di esercizio, con le quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi), dall'eventuale sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né durante la società né al momento del suo scioglimento.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nei precedenti artt. 5 e 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal

ricevimento della comunicazione, si può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 del codice civile), può recedere il socio

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la società cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio con apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la società cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla società cooperativa.

Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al socio il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale nonché per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Tuttavia, il consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori, lo svolgimento di attività lavorativa a favore della società cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della società cooperativa;
- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei

servizi della società cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 25 (venticinque) giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società cooperativa;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali, ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la società cooperativa;

g) non partecipi alle assemblee sociali o agli altri incontri organizzati dalla cooperativa e che disertì, senza giustificato motivo espresso in forma scritta, due assemblee sociali consecutive;

h) negli altri casi previsti da specifiche norme del presente statuto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dalla data di comunicazione della delibera.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 13 (Liquidazione delle quote)

I soci receduti o esclusi hanno esclusivamente il diritto al

rimborso delle quote interamente versate, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

E' fatto assoluto divieto di rimborsare altre parti del patrimonio sociale.

Il diritto di rimborso matura allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata o raccomandata a mano, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento.

Gli eredi del defunto dovranno presentare unitamente alla richiesta di liquidazione della quota atto notorio dal quale risulti chi sono gli eventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione a riserva legale.

In ogni caso i soci receduti o esclusi e gli eredi del socio, rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti: verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto di ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La società cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote e del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito liquido derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento di danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10, punti b), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni e al pagamento

dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, hanno diritto esclusivamente al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili a capitale.

Il socio che cessa di fare parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Nel caso in cui la società abbia almeno nove soci, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, potranno essere ammessi alla società cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Art. 16 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere per oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili di valore non inferiore a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuna.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio di amministrazione provvederà a indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il consiglio stesso ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, deliberata e motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendosi prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A ciascun socio sovventore sono attribuiti tre voti nelle assemblee della società cooperativa.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Assemblea dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) l'erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, secondo comma, della legge 142/2001;
- e) l'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della legge 142/2001;
- f) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6, lettera e), dalla legge 142/2001;
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) la decisione sullo scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, la revoca della liquidazione.

Art. 21 (Convocazione dell'assemblea)

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479-bis del codice civile.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione o sul trasferimento della sede in altro Comune, l'assemblea, per essere valida, deve essere costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci, e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Art. 23 (Votazioni)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di capitale rappresentata da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Nei casi in cui sia obbligatorio per legge, il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 24 (Voto)

Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare fino a dieci soci.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 25 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo, o, in assenza di questi, dal vice presedente o, in sua assenza, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La società cooperativa è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della

nomina dell'organo amministrativo, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

Qualora i soci decidano di eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre a cinque, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione.

Art. 27 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 28, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una

dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società cooperativa con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società cooperativa, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, ai sindaci e al revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società cooperativa per almeno cinque anni.

Art. 28 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

In caso di richiesta di un amministratore e nei casi in cui sia obbligatorio per legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso sono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle

seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 29 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386, primo comma, del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono tenuti a fare ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 30 (Compiti degli amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società cooperativa, esclusi solo quelli che la legge riserva alla decisione dei soci.

Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, a eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi

componenti, oppure a un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centoottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 31 (Compensi agli amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione.

Agli amministratori verrà comunque riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico dagli stessi svolto.

L'assemblea dei soci potrà riconoscere agli stessi amministratori il trattamento di fine mandato da accantonarsi anche mediante sottoscrizione di idonee polizze assicurative.

Art. 32 (Rappresentanza)

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società cooperativa spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società cooperativa spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 33 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato per decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci.

Il presidente del collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione, da parte dei soci, del bilancio relativo al terzo esercizio.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale, ove obbligatorio per legge, esercita anche il controllo contabile e è quindi interamente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI
BILANCIO E RISTORNI

Art. 34 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio, alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della società cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la società cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera nel rispetto della legge 460/97 art.10 comma 1 lettera d) e e) e pertanto nell'osservanza:

- del divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della cooperativa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuati a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;

- dell'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori.

La società cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura

massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 35 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La società cooperativa, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente: nella distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea può avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 2545-sexies del codice civile.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società cooperativa e il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Tale regolamento deve essere predisposto dagli amministratori tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

Non potrà darsi luogo all'attribuzione di ristorni quando, a causa della loro attribuzione, il risultato di esercizio dovesse essere negativo.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 36 (Clausola di conciliazione)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, o tra la società e gli amministratori, sindaci e liquidatori, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione, secondo le vigenti disposizioni di legge e le previsioni del regolamento della Camera di Conciliazione, se costituita.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al presente articolo.

Art. 37 (Clausola arbitrale)

Nei limiti consentiti dalla legge, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società cooperativa che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi

al rapporto sociale, saranno devolute a tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale ove si trova la sede sociale, che decideranno, con lodo impugnabile, secondo equità.

Tuttavia gli arbitri decideranno secondo diritto quando per decidere abbiano conosciuto questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Nello stesso modo e negli stessi limiti verranno decise le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti.

Sono in ogni caso escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 38 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Nomina dei liquidatori)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società cooperativa e i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, gli amministratori potranno elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti

l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Firmato Nicola Garofalo
La Placa Giuseppina
Roberto Matarrese
Massimo Galli notaio